

A.S. 2448

EMENDAMENTO 3.10

Articolo 3

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA

Al comma 1, la lettera a) è soppressa

Motivazione

Si ricorda che la decorrenza dell'efficacia della plastic tax ha subito già diversi rinvii causati inizialmente dall'emergenza Covid-19 e, successivamente, dalla mancata pubblicazione di decreti attuativi. Si teme che procedere all'ennesima proroga della plastic tax porti ad una disattivazione di fatto di questo strumento. L'entrata in vigore della tassa sui MACSI (ossia quei manufatti in plastica con finalità di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci) di plastica con singolo impiego ha la corretta finalità (auspicata dall'UE) di disincentivare l'impiego di oggetti monouso. La plastic tax, di conseguenza, favorisce sia la prevenzione e riduzione dell'impatto sull'ambiente della produzione e del consumo di manufatti monouso, obbligando le aziende a riconsiderare i quantitativi di plastica movimentata, sia il mercato delle materie prime secondarie. La plastic tax è uno degli strumenti utili ad accelerare la transizione ecologica e la riconversione sostenibile di alcune attività produttive del nostro Paese, in linea con le scelte pionieristiche che l'Italia ha compiuto negli ultimi 10 anni nella lotta all'inquinamento da plastica.

A.S. 2448

EMENDAMENTO 4.0.25

Articolo 4

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

*Art. 4 - bis
(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali e senza glutine)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: « per protesi dentarie e sanitarie in genere » sono inserite le seguenti: « ,nonche' dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 e A 2 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti ». La disposizione di cui al periodo precedente si applica limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- b) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 8,6 milioni di euro nell'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

4. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Ai soggetti affetti da celiachia l'azienda sanitaria locale di residenza rilascia un codice personale valido su tutto il territorio nazionale che viene inserito elettronicamente nella tessera sanitaria congiuntamente al limite massimo di spesa stabilito con il decreto di cui al comma 1.

2-ter. Per l'acquisto dei prodotti senza glutine specificamente formulati per celiaci presso le farmacie, i negozi alimentari specializzati, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO), i soggetti affetti da celiachia inseriscono la tessera sanitaria negli appositi terminali elettronici digitando il codice personale.

2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono apposite convenzioni con i negozi della GDO e i negozi alimentari specializzati nella vendita di alimenti senza glutine. L'elenco dei negozi è pubblicato sul sito web della regione ed è aggiornato ogni sei mesi. Le regioni comunicano, altresì, l'elenco e il relativo aggiornamento al Ministero della salute che provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a pubblicarlo sul proprio sito web.

2-quinquies. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione vengono stabiliti i criteri standard per:

- a) l'attuazione di un sistema dematerializzato dell'erogazione del buono mensile;
- b) l'erogazione da parte delle strutture sanitarie del codice personale da inserire nella tessera sanitaria;
- c) le modalità di assegnazione del budget mensile sulla tessera sanitaria;
- d) la tracciabilità dell'importo del budget mensile residuo a disposizione;
- e) le modalità di compensazione da una regione all'altra degli importi dei pagamenti dovuti alle farmacie, agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti ai pazienti celiaci con residenza diversa rispetto al luogo di acquisto dei prodotti.

2-sexies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'auto-rizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Motivazione

Il presente emendamento interviene su più fronti a favore delle persone celiache consentendo la detraibilità fiscale per l'acquisto degli alimenti senza glutine, la possibilità acquistare prodotti specificamente formulati per celiaci su tutto il territorio nazionale usufruendo del diritto all'erogazione gratuita prevista all'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, e, infine, di poter utilizzare tale buono mensile non solo nelle farmacie ma anche nei negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati al fine di poter acquistare prodotti a prezzi di mercato "calmierati" disincentivando inutili speculazioni.

EMENDAMENTO 9.84

Articolo 9

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA

,
All'art. 9 apportare le seguenti modifiche:

1. al comma 1 lettera c), le parole “30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.
2. al comma 1, lettera d), le parole: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “*Per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022*”.
3. al comma 1, aggiungere la seguente lettera f):
f) All'articolo 119, comma 6, della legge 17 luglio 2020, n. 77, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le parole: “Alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo” sono sostituite dalle seguenti: “con una capacità non superiore al rapporto 2 a 1 che per gli impianti da 6kW equivale ad un accumulo da 12 kWh”.
4. al comma 3, lettera b), punto 2), le parole: “E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione” sono sostituite dalle seguenti: “*C per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, B per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione*”.
5. il comma 5 è così riformulato: “All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “negli anni 2020 e 2021” sono sostituite dalle seguenti: “nell'anno 2022”.

Motivazione

Si ritiene la misura del Superbonus fiscale debba includere gli impianti solari fotovoltaici con abbinati i sistemi di accumulo fino al dicembre del 2023 e che l'introduzione dell'indicatore ISEE che potrebbe rallentare il processo di riqualificazione energetica, escludendo di fatto le classi più abienti.

Per quanto riguarda i grandi elettrodomestici bisognerebbe rivedere tutte le classi. Si propone di fissare per le lavatrici, lavasciugatrici e le lavastoviglie una classe energetica non inferiore alla C.

Per quanto riguarda frigoriferi e congelatori si ritiene che si debba partire da una classe non inferiore alla B. Si ritiene infine necessario prorogare il bonus facciate con l'attuale aliquota al 90% e non al 60% come prospettato che disincentiverebbe un intero settore in forte sviluppo.

A.S. 2448

EMENDAMENTO 16.3

Articolo 16

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA

All'art. 16, comma 2 aggiungere alla fine le parole: "ad esclusione dei progetti riguardanti direttamente o indirettamente i combustibili fossili".

Motivazione

Si ritiene che, in linea con gli impegni internazionali, il comma 2, dell'articolo 16, debba esplicitare l'esclusione delle garanzie sui crediti all'esportazione per i progetti sui combustibili fossili.

EMENDAMENTO 150.0.2

Articolo 150

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA

Dopo l'art. 150 aggiungere il seguente:

ART. 150-bis

(Istituzione del Fondo per il recupero e la valorizzazione di immobili e di aree con presenza di manufatti contenenti amianto)

1. Al fine di favorire un razionale uso del suolo, il recupero e la valorizzazione di immobili e di aree con presenza di manufatti contenenti amianto è istituito, presso il Ministero della Transizione Ecologica un Fondo per la riconversione e la riqualificazione di immobili con presenza di amianto, di seguito denominato «Fondo», con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
2. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione degli immobili e delle aree con presenza di manufatti contenenti amianto adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio.
3. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 2 i progetti che promuovono la riconversione e la riqualificazione di immobili con presenza di manufatti contenenti amianto, per la destinazione degli immobili e del suolo a finalità pubbliche, produttive, commerciali, residenziali e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.
4. Le regioni, fermo restando l'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, previa individuazione di aree destinate a discariche idonee a ricevere amianto e materiali contenenti amianto entro il 31 dicembre 2022, con effettivo avviamento delle stesse entro il 31 dicembre 2023, possono stipulare appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.
5. Gli accordi di programma, approvati dal Presidente della Regione, determinano l'approvazione delle eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituiscono i titoli abilitativi edilizi, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato. Ove gli accordi comportino variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale. L'approvazione degli accordi comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, infrastrutture e impianti compresi negli accordi medesimi.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi compresi negli accordi di cui al comma 4, le regioni possono avvalersi dell'ISPRA e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-

to, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo

8. I progetti cui al comma 2, devono prevedere:

- a) gli interventi di bonifica delle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, oggetto di riconversione e riqualificazione;
- b) la destinazione di una quota non inferiore al 20 per cento degli edifici a finalità di utilizzo pubblico, a servizi di interesse pubblico o a edilizia residenziale sociale;
- c) interventi per la salvaguardia e la valorizzazione delle sagome e delle volumetrie degli edifici industriali di maggiore pregio storico e architettonico;
- d) la presenza di insediamenti produttivi, commerciali e turistici.

9. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei progetti di cui al comma 2, con priorità di assegnazione agli interventi di riqualificazione e di riutilizzo degli edifici e dei terreni a finalità pubbliche e di edilizia residenziale sociale, nonché agli interventi per la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero.

10. Ai soggetti proprietari di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di riqualificazione energetica degli immobili medesimi, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Alle persone fisiche proprietarie di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12. Alle imprese proprietarie di immobili non più utilizzati per lo svolgimento di attività produttive e ricompresi nei progetti di cui al comma 2, che avviano, con spese a proprio carico, interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza degli immobili medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni

13. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Motivazione

Nell'ambito dei progetti riconversione e riqualificazione del territorio, il Fondo per il recupero e la valorizzazione di immobili e di aree con presenza di manufatti contenenti amianto risulta necessario al fine di favorire un razionale uso del suolo e il recupero e la valorizzazione di immobili e aree con presenza di manufatti contenenti amianto.

A.S. 2448

EMENDAMENTO 154.4

Articolo 154

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA

All'art. 154, comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: “che, in linea con gli accordi internazionali, non contempla misure finanziarie per i progetti che comportano, direttamente o indirettamente, l'impiego dei combustibili fossili”.

Motivazione

La proposta di modifica emendativa presentata nasce dalla considerazione che la norma dovrebbe, in linea con gli impegni internazionali, esplicitare l'esclusione di misure finanziarie per i progetti sui combustibili fossili.

EMENDAMENTO 155.0.19

Articolo 155

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA

Dopo l'articolo 155, aggiungere il seguente:

Art. 155- bis

(Misure per il completamento della carta geologica di Italia)

1. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali a cura del Servizio Geologico d'Italia dell'Ispira, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si apportano le seguenti modificazioni:
 - a) *al comma 103 sostituire le parole "di 5 milioni di euro per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024";*
 - b) *al comma 106, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022, 2023 e 2024».*
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Motivazione

Il Progetto CARG è un progetto di grande valenza scientifica e sociale, che ci consente di fornire il Paese di uno strumento fondamentale per la sua salvaguardia e per uno sviluppo ecosostenibile. ISPRA sta coordinando e gestendo il progetto in modo esemplare. La transizione ecologica del nostro Paese dipende in modo imprescindibile dallo sviluppo dei processi di digitalizzazione ed innovazione e non possono immaginarsi scenari di economia ecosostenibile senza lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche (materiali ed immateriali) che siano attente ai temi ambientali, primi fra tutti la sicurezza, che non può non derivare dalla conoscenza. Il Progetto CARG nasce con l'obiettivo di garantire questa conoscenza, e, quindi, la protezione e il rilancio dell'ambiente, attraverso l'uso di tecniche e metodologie rigorose di rilevazione e gestione del dato, inglobato in opportune banche dati. La cartografia derivante dal progetto CARG è uno strumento efficace e indispensabile per sostenere la sfida globale del contrasto ai disastri naturali, dell'adattamento al cambiamento climatico e della individuazione di risorse naturali strategiche per lo sviluppo tecnologico (in primis le terre rare). Il progetto Carg è essenziale per la pianificazione consapevole del territorio, per la mitigazione, riduzione e prevenzione dei rischi naturali (sismici, idrogeologici, vulcanici e geochimici), per la tutela dell'ambiente e per la gestione delle georisorse. È quindi indispensabile al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile. Con il 2022 si esaurirà il finanziamento dedicato al Progetto dalle due leggi di bilancio 2019 e 2020 che prevedeva 5 milioni di euro nel 2020 e 10 milioni di euro per il 2021 e 2022; entro la fine del 2021, saranno 325 i fogli geologici alla scala 1:50.000 completati o attivati, ossia il 51% della copertura dell'intero territorio nazionale,

e 31 le carte geotematiche. Per tali motivi il presente emendamento mira a dare continuità al finanziamento CARG anche per gli anni 2022, 2023 e 2024.

EMENDAMENTO 163.0.8

Articolo 163

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA

Dopo l'art. 163 aggiungere il seguente:

*“ART. 163-bis
(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali)*

1. Alla Tabella A del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) A tutti i prodotti biologici certificati si applica l'aliquota IVA agevolata del 2% in relazione alle esternalità positive per l'ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori del metodo di produzione più sostenibile, come il biologico, che esclude l'uso di sostanze chimiche di sintesi;*
- b) i prodotti biologici certificati sono esenti IVA quando venduti per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di servizi di ristorazione collettiva pubblica regolati da appositi contratti di acquisto stipulati con stazioni appaltanti e centrali di acquisto che operano in conformità all'art. 34 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.*
- c) Ai prodotti fitosanitari e ai fertilizzanti, esclusi quelli ammessi per l'agricoltura biologica, si applica l'aliquota ordinaria del 22% in relazione alle esternalità negative per l'ambiente, la biodiversità e la salute dei consumatori connesse all'uso delle sostanze chimiche di sintesi.”*

Motivazione

Pesticidi, erbicidi, fungicidi, fertilizzanti chimici sono tutti prodotti utilizzati nell'agricoltura industriale che ricevono molti soldi in sussidi diretti e agevolazioni fiscali: quasi 750 milioni di euro. Mentre all'agricoltura biologica vengono destinate poche risorse pubbliche e non sono previste ad oggi specifiche agevolazioni fiscali. È quanto emerge dal documento redatto dal Ministero dell'Ambiente, "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad) e di quelli ambientalmente favorevoli (Saf)". I sussidi Sad esercitano un forte impatto sulla biodiversità: dal cambiamento climatico ai gas serra, al cambiamento nell'uso del suolo, all'inquinamento, al sovra sfruttamento delle risorse. I sussidi comprendono gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni. Ai prodotti fitosanitari utilizzati dalla agricoltura convenzionale si applica una aliquota Iva ridotta del 10% rispetto a quella ordinaria del 22% con una perdita di gettito fiscale e quindi si tratta di un sussidio indiretto di 191,23 milioni di euro nel 2015, 202,31 nel 2016 e di 206,35 milioni nel 2017. Sebbene l'agevolazione Iva secondo la Commissione europea non rappresenti un sussidio ma una aliquota differenziata, osserva il Ministero dell'Ambiente, la misura ha effetti economici e ambientali rilevanti. L'agevolazione Iva per erbicidi, insetticidi e fungicidi, risulta un sussidio gravemente dannoso per l'ambiente (Sad) perché favorisce gli effetti ambientali e sanitari associati al loro utilizzo e riduce lo stimolo di prezzo per un loro uso il più possibile circoscritto e limitato, a discapito di

pratiche agricole biologiche. L'Iva agevolata al 4% (invece del 22%) per i fertilizzanti (escluso il biologico) ha comportato un forte calo delle entrate fiscali: 447,8 milioni di euro nel 2015, 494,94 mln nel 2016 e 534,53 mln nel 2017. Analoga aliquota Iva agevolata è applicata agli per organismi utili per la lotta biologica. Ma nonostante sia considerato un sussidio ambientalmente favorevole le risorse sono notevolmente inferiori: 24,62 milioni di euro nel 2015, 24,75 mln nel 2016 e 26,73 mln nel 2017. L'Iva agevolata per i fertilizzanti chimici fa aumentare le emissioni di azoto e quindi viene considerata ambientalmente dannosa. Al contrario l'Iva agevolata per i fertilizzanti utili alla lotta biologica consente una riduzione delle emissioni di azoto e preserva il biota del terreno. Gli impatti diretti causati da un aumento del rilascio di azoto sugli ecosistemi sono, si legge nel Rapporto del Ministero dell'Ambiente "la tossicità per le specie (incluso l'uomo), l'eutrofizzazione, l'acidificazione e l'aumento di vulnerabilità ad altri fattori di stress, perdita di specie sensibili, l'omogeneizzazione genetica delle specie vegetali". Allo stesso modo un eccesso nell'uso di pesticidi è associato ad una riduzione di specie e genetica dei micro-organismi del terreno (soil biota) fondamentali per la regolazione dei cicli dei nutrienti e per ridurre lo sversamento dell'azoto nelle falde sotterranee. Un uso eccessivo di pesticidi è anche responsabile della riduzione di impollinatori e predatori di parassiti delle piante fondamentali per la produttività agricola oltre che del declino della popolazione di uccelli, insetti ed anfibi. Il riconoscimento di questi effetti negativi sulla biodiversità trova conferma in alcuni indicatori obbligatori di monitoraggio presenti nel Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, quali l'indice di popolazione di uccelli sensibili ai fitosanitari e la mortalità di impollinatori causati dall'uso di pesticidi. Per questi prodotti, altamente nocivi per la salute umana e la biodiversità, si legge nel Rapporto, l'Iva dovrebbe essere aumentata rispetto alla media, invece che ridotta. L'emendamento proposto va esattamente nella direzione indicata dal Ministero dell'Ambiente nel suo Rapporto. I sussidi diretti all'agricoltura biologica invece sono oggi irrilevanti e derivano essenzialmente dalle risorse del FEASR, i fondi della PAC per lo Sviluppo Rurale a cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale. La misura 11 dei Piani di sviluppo rurale 2014-2020 ha assegnato 129,75 milioni di euro nel 2016, 317,93 milioni nel 2017 e addirittura una diminuzione a 244,65 milioni nel 2018. I vantaggi dell'agricoltura biologica, che non utilizza sostanze chimiche di sintesi, sono noti e documentati da numerosi studi scientifici. Si ritiene essenziale utilizzare la leva fiscale nazionale dell'aliquota IVA agevolata per stimolare il consumo dei prodotti biologici certificati ed aumentare di conseguenza la domanda interna, spingendo così la conversione della superficie agricola utilizzata in agricoltura convenzionale verso modelli produttivi più sostenibili. L'utilizzo della fiscalità nazionale da parte degli Stati membri dell'Unione Europea per promuovere l'incremento della superficie agricola utilizzata in agricoltura biologica viene raccomandata anche dalla Commissione Europea nelle sue recenti Strategie Farm to Fork e Biodiversità 2030 che indicano obiettivi quantitativi di riduzione dell'uso di sostanze chimiche di sintesi (-50% dell'uso dei pesticidi e -20% dell'uso dei fertilizzanti chimici) entro il 2030 e l'incremento della superficie agricola certificata in biologico fino al 25% a livello europeo. L'introduzione di una aliquota IVA agevolata per i prodotti biologici potrà essere una spinta importante per la transizione ecologica della nostra agricoltura e per raggiungere gli obiettivi indicati dalla Commissione UE con le sue due Strategie per il Green Deal.

EMENDAMENTO 163.0.10

Articolo 163

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA

Dopo l'art. 163 aggiungere il seguente:

ART. 163-ter

(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)

1. Le imprese inserite nell'elenco nazionale degli operatori biologici di cui all'art. 92 del Reg. Ce 889/2008 e seguenti che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2022 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.
2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo saranno stabilite con apposito Decreto del Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Motivazione

L'utilizzo della fiscalità nazionale da parte degli Stati membri dell'Unione Europea per promuovere l'incremento della superficie agricola utilizzata in agricoltura biologica viene raccomandata anche dalla Commissione Europea nelle sue recenti Strategie "Farm to Fork" e "Biodiversità" al 2030. L'azzeramento dei costi di certificazione utilizzando il credito di imposta potranno essere un incentivo importante per la transizione ecologica della nostra agricoltura e per raggiungere gli obiettivi indicati dalla Commissione UE con le sue due Strategie per il Green Deal.

EMENDAMENTO 165.0.48

Articolo 165

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA

Dopo l'art. 165 inserire il seguente:

“ART. 165-bis

(Misure finalizzate alla realizzazione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica è istituito un fondo denominato « Contributi per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato, mediante bandi pubblici, alle aziende agricole biologiche, ai comuni, alle comunità montane e agli enti gestori delle aree naturali protette il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione senza l'uso di prodotti fitosanitari di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori. Il Ministro della Transizione Ecologica adotta con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, uno specifico regolamento per disciplinare criteri e modalità di realizzazione delle aree verdi attrezzate di cui al presente articolo. Ai fini della redazione del regolamento di cui al presente comma il Ministro della Transizione Ecologica può avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il contributo riconosciuto ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute. Alle aziende agricole il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.”

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della Transizione Ecologica, apportare le seguenti variazioni (migliaia di euro):

2022: - 5.000;

2023: .- 5.000;

Motivazione

Gli insetti impollinatori sono in grave declino in tutto il mondo, in Europa e nel nostro paese. Tra le ragioni di questo declino, oltre all'uso non sostenibile dei pesticidi e al cambiamento climatico, vi è la perdita di habitat idonei per la riproduzione e l'alimentazione delle numerose specie di insetti impollinatori, sia nelle aree rurali che all'interno dei centri urbani. La Commissione europea ha presentato l'Iniziativa UE per gli impollinatori a giugno 2018. La strategia della Commissione propone misure per affrontare il declino – che minaccia i nostri ecosistemi e le nostre economie, identificando la protezione della varietà di specie e la mancanza di ricerca e conoscenza come i principali campi in cui è necessario agire. Una risoluzione approvata il 18 dicembre 2019 dal Parlamento critica le misure proposte giudicandole insufficienti per contrastare le cause alla radice del declino degli impollinatori, tra cui il cambiamento climatico, l'agricoltura intensiva e la scomparsa degli habitat. La risoluzione richiede alla Commissione di valutare l'impatto delle politiche esistenti per assicurare un'azione più efficiente e mirata a livello UE in risposta al declino degli impollinatori selvatici. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sta predisponendo il Piano Strategico Nazionale della PAC post 2022 che potrà prevedere interventi a tutela degli insetti impollinatori ma solo nelle aree agricole eleggibili per i pagamenti della PAC. Questo emendamento vuole rendere disponibili ai territori che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, risorse specifiche per l'allestimento e la gestione di aree verdi dedicate alla conservazione degli insetti impollinatori anche nelle aree urbane e periurbane escluse dai contributi della PAC, finanziando progetti di restauro ecologico di terreni marginali non produttivi.

EMENDAMENTO 183.6

Articolo 183

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA

All'articolo 183, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi anche con l'istituzione di distaccamenti rurali, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 375 unità nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, di cui solo 125 unità a decorrere dal 1 maggio 2022 sono assunte dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del medesimo Corpo, 125 unità non prima del 1 novembre 2022 e 125 unità non prima del 1 novembre 2023.

1 ter. Sono, altresì, assunte ulteriori 381 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 222 unità nei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, 34 unità nei ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative e 125 unità nei ruoli tecnico-professionali. Per tali assunzioni straordinarie si procede, per i ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, per un massimo di 126 unità non prima del 1° novembre 2022 così ripartite: 24 unità nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 unità nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 16 unità nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei sommozzatori vigili del fuoco. Per i medesimi ruoli e per le medesime funzioni specialistiche si procede per un massimo di 96 unità non prima del 1° novembre 2023, così ripartite: 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di coperta vigili del fuoco e 48 unità nel ruolo iniziale dei nautici di macchina vigili del fuoco. Per il ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative si procede per un massimo di 34 unità non prima del 1° novembre 2022. Per i ruoli tecnico-professionali si procede non prima del 1° novembre 2022 per un numero massimo di 30 unità di vice direttori sanitari, di 20 unità di ispettori logistico-gestionali, di 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici, di 30 unità di ispettori sanitari e di 25 unità di vice direttori logistico-gestionali.

1 quater. In conseguenza delle assunzioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

1 quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 bis e 1 ter è autorizzata la spesa di euro 6.242.074 per l'anno 2022, di euro 26.162.557 per l'anno 2023, di euro 35.151.286 per l'anno 2024, di euro 36.244.769 per l'anno 2025, di euro 36.424.199 per l'anno 2026, di euro 36.836.388 per l'anno 2027, di euro 37.100.193 per l'anno 2028, di euro 37.111.876 per l'anno 2029, di euro 37.399.496 per l'anno 2030, di euro 37.815.550 per l'anno 2031 e di euro 38.062.157 a decorrere dall'anno 2032.

1 sexies. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1 bis e 1 ter, comprese le spese per mense e buoni pasto, nonché alla gestione dei distaccamenti rurali, è autorizzata la spesa complessiva di euro 271.336 per l'anno 2022, euro 970.336 per l'anno 2023 e di euro 1.246.500 a decorrere dall'anno 2024.

1 septies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 bis e 1 ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Motivazione

La recrudescenza degli incendi boschivi nell'anno in corso costituisce, per numero di eventi, per estensione del patrimonio boscato andato in fumo, per la perdita di vite umane, per i gravissimi danni a strutture economiche e ad abitazioni, per le centinaia di cittadini di volta in volta evacuati, la dimostrazione che l'evoluzione del fenomeno, al di là dei picchi che contraddistinguono singole annate, porta sempre più spesso ad incidere, oltre che sul patrimonio naturalistico del Paese, anche su persone e beni. Gli ultimi eventi hanno evidenziato che occorre potenziare il sistema statale di contrasto agli incendi boschivi, anche per supportare adeguatamente quelli regionali spesso rivelatisi insufficienti a far fronte alle reali necessità del Paese. L'attuale dislocazione sul territorio delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è studiata per garantire il soccorso tecnico urgente alle popolazioni, con una conseguente minore presenza nei parchi nazionali e nelle aree protette che, solitamente, sono contraddistinte da un basso grado di urbanizzazione. Va dunque integrato l'attuale assetto in modo da permettere una più capillare operatività in ambienti di grande pregio ambientale. Risulta, quindi, necessario il potenziamento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la lotta AIB, con squadre e reparti aggiuntivi a copertura del territorio, alcuni dei quali dislocati all'interno o in prossimità dei parchi e delle aree protette. Ciò considerando, naturalmente, le diverse caratteristiche ed esigenze dei territori e nell'ottica di aumentare la rapidità e l'efficacia di intervento delle strutture del Corpo, non solo nell'ambito della lotta attiva agli incendi boschivi, ma anche per fronteggiare le emergenze correlate al rischio idrogeologico e, in generale, nel servizio di soccorso pubblico. Nell'individuazione delle sedi di servizio destinate ai distaccamenti rurali AIB, infatti, si terrà conto pure della vicinanza con gli insediamenti antropici montani, con la prospettiva di utilizzare il personale anche per i classici interventi di soccorso tecnico urgente nel periodo a basso rischio di incendi boschivi, visto che spesso queste zone risultano, anche dal punto di vista dei tempi di intervento, quelle più distanti dalle ordinarie sedi di servizio: ciò consentirà di raggiungere un ulteriore obiettivo, incrementando l'efficienza del servizio di soccorso pubblico nelle medesime aree. Dovrà, inoltre, essere prevista la creazione di speciali Squadre Aree Impervie (SAI-AIB). L'organico di queste squadre sarà costituito da 5 elementi di cui almeno 1 DOS; tutto il personale sarà addestrato per fronteggiare eventi in ambiente impervio, con conoscenza di tecniche alpinistiche e di eli-cooperazione, ed sarà dotato della necessaria attrezzatura per operare in autonomia in condizioni di sicurezza ed autoprotezione. La naturale collocazione di queste squadre sarà nell'ambito di sedi VVF esistenti nelle aree Parco o prossime ad esse. I Distaccamenti rurali potranno essere allocati presso sedi VV.F. già esistenti ovvero presso nuove sedi ove disponibili, anche poste a disposizione dalle Regioni e dagli Enti Parco sulla base di convenzioni. Al di fuori delle suddette previsioni, gli oneri finanziari per l'attivazione di nuove sedi di servizio potranno trovare copertura nei fondi pluriennali già disponibili per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Tenuto conto delle finalità illustrate, l'incremento della dotazione organica previsto al comma 1-bis è finalizzato all'attivazione di 15 distaccamenti rurali, che, in ragione di un organico di 16 unità di personale VF per distaccamento e complessive 10 unità di coordinamento, comporta un'assunzione straordinaria di 250 unità (le prime 125 non prima del 1° novembre 2022 e le ulteriori 125 non prima del 1° novembre 2023). Tale iniziativa costituisce parte di un più ampio progetto volto a rafforzare la lotta attiva agli incendi boschivi dove, accanto alle risorse umane, si andranno a potenziare anche mezzi e strumenti e ad incrementare il livello tecnologico delle attività. In tale direzione già sono indirizzati i fondi assegnati con il decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, che ha previsto il finanziamento di 33.300.000 euro per il Ministero dell'Interno per l'acquisto di mezzi aerei e terrestri, droni e apparecchiature tecnologicamente avanzate (simulatori,

laser scanner, programmi informatici), nonché, in misura ancora maggiore, gli ulteriori fondi previsti nella medesima legge di bilancio. Le due misure, risorse umane e quelle strumentali, necessitano entrambe di essere realizzate se si vuole imprimere una forte accelerazione al potenziamento della lotta attiva agli incendi boschivi svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sull'argomento si è potuto registrare una sostanziale condivisione dei predetti obiettivi e degli strumenti per realizzarli anche con il ministro della Transizione Ecologica in occasione di interlocuzioni preordinate all'adozione del citato decretollegge n. 120, nel corso delle quali il progetto dei "distaccamenti rurali" è stato molto apprezzato. Per l'attivazione dei distaccamenti rurali già per la stagione estiva 2022, nelle more delle programmate assunzioni del contingente delle predette 250 unità, il medesimo comma prevede, altresì, l'assunzione di ulteriori 125 unità di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 1 maggio 2022. Il reclutamento delle 125 unità di personale volontario discontinuo, consentirà di offrire anche una prima, parziale, soluzione alle problematiche connesse alla relativa procedura d'infrazione europea. La proposta di cui al comma 1-ter è volta a potenziare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per corrispondere alle specifiche esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali, con particolare riferimento agli interventi in situazioni emergenziali e alla lotta attiva agli incendi boschivi. Viene prevista l'assunzione straordinaria, non prima del 1° novembre 2022 delle seguenti unità: 24 nel ruolo iniziale dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 38 nel ruolo iniziale degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco e 16 nel ruolo iniziale di elisoccorritore vigile del fuoco. L'intento è quello di consentire un ineludibile, non rinviabile, rafforzamento della componente aerea del Corpo nazionale, assumendo il personale specialista destinato a costituire gli equipaggi dei nuovi mezzi che verranno acquistati, tenendo conto anche dei necessari tempi di formazione del medesimo personale. I nuovi velivoli ad ala rotante, bi-turbina, sono equipaggiati con moderne tecnologie digitali, per quanto attiene sia alla strumentazione avionica che agli apparati dedicati alla gestione operativa dell'intervento e con strumentazione video che permette di effettuare in modo più rapido il monitoraggio e la segnalazione degli incendi boschivi. Questo consentirà di adibire gli AB 412 attualmente in servizio, in via esclusiva all'attività di antincendio boschivo, garantendo una maggiore disponibilità di velivoli nel periodo estivo di massima criticità. Al riguardo va evidenziata la correlazione funzionale che caratterizza la proposta normativa: sarebbe, infatti, irrazionale disporre dei nuovi mezzi ma non del personale in grado di pilotarli. Sempre con riferimento al personale specialista, è previsto anche un potenziamento del servizio sommozzatori. Nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il servizio di Soccorso Subacqueo ed Acquatico (SSeA) è garantito dal personale specialista sommozzatore in servizio presso i corrispondenti nuclei, distribuiti sul territorio nazionale secondo precisi criteri organizzativi. I nuclei si distinguono in 15 nuclei primari (Genova, Torino, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Teramo, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari), e 6 nuclei secondari (Vicenza, Ravenna, Livorno, Taranto, Catania e Sassari), per un totale di 21, garantendo i primi una copertura H24 ed i secondi una copertura solo diurna. 4 Le attuali dotazioni organiche sono di 14 sommozzatori vigili del fuoco, 14 sommozzatori qualificati e 2 sommozzatori ispettori per i nuclei primari e di 7 sommozzatori vigili del fuoco, 7 sommozzatori qualificati ed 1 sommozzatore ispettore per i nuclei secondari, il tutto per un organico totale pari a 542 unità, inclusi i 2 ispettori in servizio presso la Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'AIB. I recenti mutamenti climatici, coinvolgenti anche la penisola italiana oltre che l'intero territorio europeo, le sempre più frequenti emergenze di carattere idraulico e la possibilità di contribuire al Meccanismo Europeo di Protezione Civile, inducono a ritenere imprescindibile il potenziamento del Servizio di Soccorso Subacqueo ed Acquatico. Tanto al fine di poter operare in modo più capillare sul territorio nazionale, con conseguente riduzione dei tempi di raggiungimento dei luoghi di intervento. Gli attuali organici non consentono una prestazione del servizio ottimale soprattutto in considerazione del fatto che i nuclei secondari non riescono a coprire gli ambiti di territorio assegnati anche nelle ore notturne.

L'obiettivo del potenziamento è, quindi, proprio l'elevazione del livello di tre nuclei secondari, tra cui quelli ubicati in territorio insulare, in nuclei primari, per garantire la copertura del servizio H24. La complessa gestione del percorso formativo ed addestrativo del personale specialista rende altresì imprescindibile la reintroduzione del Centro Addestramento Sommozzatori (CAS), non più previsto in relazione alle dotazioni organiche al momento disponibili. Per conseguire tali obiettivi sono necessarie 15 unità per ognuno dei tre nuclei secondari, per un totale di 45 unità cui si aggiungono 3 sommozzatori per il funzionamento del CAS. In ordine al potenziamento del servizio nautico si fa presente che nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il Servizio Antincendio Portuale (SAP) e Nautico (SAR) è garantito dal personale specialista nautico in servizio nei Nuclei nautici presenti presso i Distaccamenti portuali, distribuiti anch'essi sul territorio nazionale secondo specifici criteri organizzativi. I nuclei si distinguono in nuclei di tipo P2, destinati ai porti a maggiore rischio, e nuclei di tipo P1 per i porti minori. Attualmente sono attivi 11 Nuclei di tipo P2 (Genova1, Napoli, Trieste, Taranto, Gioia Tauro, Cagliari, Livorno, Venezia, Messina, Augusta e Civitavecchia) e 14 Nuclei di tipo P1 (Genova2, Porto Torres, La Spezia, Ravenna, Savona, Ancona, Brindisi, Bari, Palermo, Catania, Milazzo, Gaeta, Trapani e Vibo Valentia), per un totale di 25 sedi. Le dotazioni organiche previste sono di 14 specialisti nautici vigili del fuoco, 14 specialisti nautici qualificati e 2 specialisti nautici ispettori per ogni Nucleo P2 e 12 specialisti nautici vigili del fuoco, 12 specialisti nautici qualificati e 2 specialisti nautici ispettori per ogni Nucleo P1, per un organico totale pari a 696 unità, inclusi i 2 ispettori in servizio presso la Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'AIB. Le crescenti esigenze di protezione dei porti dai rischi antropici ed industriali, ormai differenti da quelle presenti all'epoca delle competenze attribuite al Corpo nazionale con la legge 13 maggio 1940, n. 690, e la possibilità di contribuire al Meccanismo Europeo di Protezione Civile, inducono a ritenere imprescindibile il potenziamento del Servizio Antincendio Portuale. Uno studio elaborato dall'Amministrazione ha evidenziato, infatti, come la classificazione di rischio dei porti prevista dalla legge 690/1940, su cui si basa l'attuale organizzazione del servizio di soccorso nautico, è ad oggi non più adeguata alle odierne e più complesse esigenze. Ciò è avvalorato anche dall'incremento del traffico merci marittimo che, nel solo 2021, si attesta al 9.1%, con previsioni di incremento del 4,8% annuo fino al 2025 (Rapporto 2021 "Italian Maritime Economy" di SRM). Anche in questo caso, pertanto, l'obiettivo del potenziamento è quello di garantire una migliore copertura del servizio sull'intero territorio nazionale, attraverso il potenziamento dei 6 distaccamenti portuali maggiori (individuati in Genova, Messina, Trieste, Napoli, Venezia, Livorno) portandone la dotazione organica a 44 unità operative, per poter far fronte ai più gravosi scenari di rischio dei tempi attuali, in base agli esiti della più recente analisi di rischio dei porti. 5 Per raggiungere gli obiettivi del potenziamento sono necessari, pertanto, ulteriori 96 vigili del fuoco specialisti nautici (48 di macchina e 48 di coperta). Il previsto potenziamento di 34 unità del personale appartenente al ruolo dei Direttivi che espletano funzioni operative risulta imprescindibile per far fronte a varie necessità, legate in parte all'esigenza di rafforzare la presenza di personale altamente qualificato nelle sedi territoriali e in parte all'esigenza di svolgere delicate funzioni di vigilanza ispettiva in nuovi settori di competenza. A tale attività si aggiungono quelle relative alle esigenze di coordinamento delle attività di soccorso pubblico dovute all'intensificazione delle situazioni emergenziali sia nazionali che internazionali, al supporto alle Autorità Locali nella predisposizione dei piani previsti dal nuovo codice di protezione civile, nonché per incrementare le unità che svolgono funzioni di coordinamento operativo, necessità ulteriormente avvertita anche in relazione al potenziamento, avvenuto negli scorsi anni, dell'organico per circa 3.500 unità nel ruolo dei vigili del fuoco e di 500 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto. Ulteriore esigenza risulta quella di aumentare la dotazione organica in 17 Comandi provinciali ove sono attualmente previste solo due figure appartenenti a tale ruolo direttivo che devono assicurare la costante copertura e continuità delle funzioni di coordinamento, gestione e controllo delle molteplici attività da svolgere. Come già evidenziato, occorre anche dare piena attuazione alle previsioni di cui al d.lgs n. 106/2017 in merito alla vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le

opere di rispettiva competenza. Tale attività di vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli su tutto il territorio tesi a: a) garantire che i prodotti da costruzione, anche provenienti da altri Stati membri dello spazio economico europeo con medesime garanzie di prestazione, siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali adottate ai fini dell'impiego dei prodotti nelle opere e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse, anche mediante verifiche sul rispetto delle procedure di immissione sul mercato e dei prescritti controlli di produzione, eventualmente effettuate con il ricorso ad ispezioni all'ingresso del territorio nazionale nonché nei luoghi di fabbricazione, trasformazione, deposito, vendita o nei cantieri; b) esigere dalle parti interessate l'acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari all'accertamento; c) prelevare, con le modalità di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, campioni di prodotti da costruzione da sottoporre a prove ed esami volti ad accertarne le prestazioni e la rispondenza ai requisiti tecnici applicabili; d) ritirare o sospendere la commercializzazione di prodotti da costruzione che siano suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone, a seguito degli accertamenti svolti; e) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con gli operatori economici il richiamo dal mercato dei prodotti suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone. Il potenziamento di organico relativo ai 25 vice Direttori logistico-gestionali e ai 20 ispettori logistico-gestionali, riguarda personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale, che svolge funzioni essenziali per il funzionamento della "macchina del soccorso", ad integrazione delle attività svolte dalle strutture operative. Si evidenzia che la previsione di personale amministrativo del Corpo è relativamente recente; le prime immissioni in servizio risalgono agli anni '80 e '90 con previsioni di piante organiche all'inizio estremamente ridotte. Tale personale, peraltro, ha subito un pesante, progressivo ridimensionamento per le politiche di riduzione dei costi delle amministrazioni dello Stato che, per diversi anni, non hanno avuto la possibilità di assumere il personale cessato mediante l'ordinario turn over, con la sola eccezione, seppure con numeri limitati, del personale operativo strettamente impiegato nelle forze di polizia e nel soccorso tecnico urgente. Da qui la dinamica che ha visto nell'ultimo decennio da un lato non sostituire il progressivo pensionamento del personale tecnico amministrativo e, viceversa, il notevole potenziamento dei ruoli operativi di circa 3500 unità nel ruolo dei vigili del fuoco e di 500 unità nel ruolo dei capi 6 squadra e capi reparto, in ragione delle accresciute esigenze connesse alle sempre più frequenti attività macro emergenziali e a nuovi e più complessi compiti operativi. La proposta intende, dunque, riequilibrare il rapporto tra queste due componenti del personale del Corpo, incrementando la dotazione organica del personale che svolge compiti logistico-gestionali, al fine di realizzare la migliore predisposizione di tutte le condizioni che rendano il servizio di soccorso tecnico urgente più efficiente ed efficace possibile. Ad esempio, i recenti stanziamenti con importanti fondi pluriennali destinati al rinnovamento del vetusto parco automezzi e velivoli, dei dispositivi di protezione individuali nonché delle sedi di servizio per la loro manutenzione, l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico, nonché per la costruzione di nuove sedi di proprietà, hanno ancor più evidenziato la necessità di poter disporre di un adeguato supporto all'azione tecnico-amministrativa. La proposta di potenziare l'organico con 30 unità di vice direttori sanitari e 30 unità di ispettori sanitari trova ragione nell'esigua dotazione organica al momento disponibile per tali professionalità: rispettivamente 25 e 10 unità. Va rimarcato anche che la figura dell'ispettore sanitario è stata introdotta di recente con il d.Lgs. n. 127 del 2018 in occasione del riordino del personale del Corpo per dotarlo anche di infermieri. La componente sanitaria del Corpo è costituita, al momento, di due Dirigenti superiori medici, quattro Primi dirigenti medici e di cinque Direttori vice dirigenti medici, di cui due in servizio presso la sede centrale dell'Ufficio Sanitario ed i restanti tre presso le Direzioni Regionali VF di Abruzzo, Campania e Puglia. Il totale complessivo ammonta, per tutto il territorio nazionale, a undici unità, a fronte di un numero complessivo di unità operative del Corpo nazionale di circa 33.000. Risulta evidente la sproporzione tra l'attuale componente sanitaria ed il restante personale facente parte del Corpo nazionale. L'emergenza determinata dalla pandemia dovuta al Covid 19 ha messo in mostra ed acuito

i limiti operativi della componente sanitaria, limiti che erano già emersi nello svolgimento delle attività sanitarie ordinarie. Queste sono rappresentate da attività istituzionali determinate per legge, quali la sorveglianza sanitaria di tutto il personale lavorativo (d.lgs. n. 81/08) appartenente al Corpo, la partecipazione ai lavori delle Commissioni Mediche Ospedaliere ai fini delle idoneità lavorative e del riconoscimento della dipendenza delle patologie da cause di servizio, la partecipazione alla risoluzione dei contenziosi per motivi di ordine sanitario, le attività ispettive presso le sedi di servizio per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari definiti per legge, la raccolta e la gestione dei dati sanitari dei dipendenti, le visite mediche effettuate ai fini dell'immissione nel ruolo dei vigili del fuoco del personale da assumere, le selezioni interne per l'accesso a corsi di formazione specialistica. A quanto sopra si è aggiunto, dai primi mesi del 2020, il lavoro connesso all'emergenza pandemica da Covid 19. Questo evento ha richiesto, dal punto di vista sanitario, un enorme impegno da parte dell'Ufficio Sanitario centrale e da parte dei medici incaricati presenti nelle sedi di servizio territoriali. È stato necessario demandare ai predetti la gestione di tutti gli aspetti legati alla pandemia, ovvero procedere all'applicazione di tutte le disposizioni emanate dal Governo per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del contagio da SARS CoV 2: quarantena, isolamento fiduciario, effettuazione test diagnostici, vaccinazioni. Le vigenti leggi in tema di salute pubblica, la normativa esistente a tutela dei lavoratori, gli eventi imprevedibili quali epidemie o pandemie, la sensibilità e la cultura oggi presenti in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale, richiedono ed esprimono la necessità di dotarsi di una efficiente componente sanitaria in grado di far fronte alle predette esigenze, così come peraltro già avviene per gli altri Corpo dello Stato. Non è pensabile di poter gestire al meglio tutti gli aspetti sopra descritti con le attuali dotazioni organiche. 7 La componente medica necessita, inoltre, di essere affiancata, nell'espletamento della propria attività, da personale sanitario adeguatamente formato, con le opportune conoscenze in campo medico, con capacità professionali che siano al pari del personale ospedaliero, per la gestione di situazioni quali l'attuale pandemia: somministrazione di vaccini, effettuazione di test diagnostici, conoscenze di tecniche di primo soccorso sanitario (TPSS) e via dicendo. La proposta intende, pertanto, garantire un numero congruo di personale sanitario, composto da medici ed infermieri professionali, da distribuire alla sede centrale dell'Ufficio Sanitario e su tutto il territorio nazionale, tenendo conto anche del numero di sedi di servizio a livello regionale e dell'entità del personale ivi impiegato. In relazione alla proposta di incrementare l'organico 20 unità di vice direttori tecnico-scientifici va, anche in questo caso, evidenziato che si tratta di un ruolo di nuova istituzione, scaturito dalla necessità di dotare il Corpo nazionale di nuovi profili professionali (biologo, chimico, fisico, agroforestale, geologo e psicologo), attualmente non presenti, destinati a svolgere compiti tecnicospicifici di particolare rilevanza, al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle missioni istituzionali, in linea anche con lo sviluppo tecnologico che connota il soccorso pubblico e la prevenzione incendi. Al ruolo dei direttivi tecnico scientifici afferiscono, ai sensi dell'articolo 172 del novellato d.lgs. n. 217/2005, i settori di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agroforestali, psicologiche e di eventuali altre discipline di interesse per il Corpo nazionale da individuarsi con decreto del Capo del Dipartimento. L'attuale tabella "A" del predetto decreto prevede solo 12 unità complessive da destinare esclusivamente agli uffici centrali. Le competenze di lotta attiva agli incendi boschivi attribuite al Corpo nazionale dal d.lgs. n. 177/2016, trasferite dal Corpo forestale dello Stato, ne hanno ampliato il campo di azione. Le necessità legate al potenziamento della risposta agli eventi meteorologici estremi determinati dal cambiamento climatico, richiedono nuove competenze specialistiche anche nel campo agroforestale e geologico, per supportare l'azione di contrasto tradizionale. Inoltre, il rischio chimico e biologico, quest'ultimo fortemente sollecitato dall'emergenza COVID19, richiede una maggiore attenzione da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da dedicare al settore della risposta NBCR potenziando i nuclei presenti sul territorio. Allo stesso modo si rende necessario incrementare tale personale anche per il supporto alle attività di prevenzione incendi per il controllo sui materiali e prodotti da costruzione: i recenti episodi di incendi di facciate di edifici evidenziano l'esigenza di aumentare i controlli dei prodotti da costruzio-

ne da utilizzare nei cappotti edilizi per l'efficientamento energetico, con attività di analisi in laboratorio. Si aggiunge l'ulteriore necessità di supportare i nuclei territoriali di Polizia Giudiziaria per l'attività di repertamento e di analisi di laboratorio. La figura degli psicologi, a livello centrale e periferico, integra l'attività sanitaria con particolare riferimento al supporto psicologico al personale operativo coinvolto nelle grandi emergenze e nei gravi incidenti, anche con perdite di vite umane, in cui sono coinvolte le squadre dei vigili del fuoco. L'obiettivo del potenziamento è quello di distribuire tali figure sul territorio nazionale, in modo da conferire al sistema territoriale immediati riferimenti regionali o interregionali. La norma prevede di incrementare di un numero corrispondente di unità la dotazione organica dei suddetti ruoli previsti dalla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Al comma 1-quinquies viene, inoltre, disposta e quantificata la somma necessaria a far fronte alle predette assunzioni straordinarie scaglionate in più anni. Al comma 1-sexies viene, inoltre, disposta e quantificata la somma necessaria a far fronte alle spese di funzionamento connesse alle predette assunzioni straordinarie, comprensiva delle spese per mense e buoni pasto. 8 Nella seguente tabella è riportata una sintesi degli incrementi delle dotazioni organiche sopra descritte.

Ruoli		N. Unità
Vigili del fuoco		375 (125 dal 1/5/2022; 125 dal 1/11/2022; 125 dal 1/11/2023)
Vigili del fuoco specialisti (tot. 222)	Piloti di aeromobile	24 (1/11/2022)
	Specialisti di aeromobile	38 (1/11/2022)
	Elisoccorritori	16 (1/11/2022)
	Sommozzatori	48 (1/11/2022)
	Nautici di macchina	48 (1/11/2023)
	Nautici di coperta	48 (1/11/2023)
Vice direttori operativi		34 (1/11/2022)
Ruoli tecnico-professionali (tot. 125)	Vice direttori sanitari	30 (1/11/2022)
	Ispettori sanitari	30 (1/11/2022)
	Vice direttori logistico-gestionali	25 (1/11/2022)
	Ispettori logistico-gestionali	20 (1/11/2022)
	Vice direttori tecnico-scientifici	20 (1/11/2022)
TOTALE		756

A.S. 2448

EMENDAMENTO 184.6

Articolo 184

MORONESE, LA MURA, NUGNES, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, LANNUTTI, LEZZI, ORTIS, ABATE, MORRA

All'articolo 184, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“4. Fermo restando quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 per gli anni 2020, 2021 e 2022, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Motivazione

La presente proposta normativa è finalizzata alla salvaguardia dell'allineamento retributivo del personale del comparto del soccorso pubblico con il personale delle corrispondenti qualifiche del comparto della sicurezza e della difesa. Come noto, l'obiettivo dell'armonizzazione del trattamento economico delle suddette categorie del pubblico impiego statale è stato indicato e finanziato dal legislatore con l'articolo 1, comma 133, della legge n. 160 del 2019 (legge bilancio 2020) e attuato progressivamente nel 2020, 2021 e a regime con decorrenza 2022, dall'articolo 20 del decreto legge n. 76 del 2020 (semplificazioni 2020), collocandosi nell'ambito degli interventi normativi organici tesi a realizzare il principio della specificità comune degli operatori di Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco programmaticamente delineato dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010. Si pone l'esigenza di mantenere il descritto allineamento economico, come detto perfezionato a decorrere dal 1 gennaio 2022, anche a seguito della definizione dei procedimenti negoziali di rinnovo per il triennio 2019-2021 relativi ai suindicati comparti, pur alla luce della non completa coincidenza dei periodi di riferimento dei due interventi migliorativi del trattamento economico e dei differenti percorsi procedurali afferenti ai medesimi. In particolare, il valore medio di incremento retributivo a regime per la pubblica amministrazione calcolato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella misura del 4,07 per cento dal 2021 rispetto al 2018 (corrispondenti agli ultimi anni dei due trienni negoziali consecutivi) risente per il Corpo nazionale della circostanza, sopra cennata, che i valori definiti contrattualmente per il 2018 sono stati superati dall'intervento di armonizzazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nel quantificare le risorse destinabili alla tornata contrattuale in corso del soccorso pubblico, per il 2021 e a decorrere dallo stesso, sulla base del suddetto incremento medio, ha infatti considerato la massa salariale risultante dal conto annuale del personale dell'anno 2018, rectius dell'anno 2019 (comunque sostanzialmente di pari valore), per effetto delle modifiche ordinarie introdotte dal decreto legislativo n. 127 del 2018 (riordino delle car-

riere), aventi riflessi sulla consistenza organica relativa dei sub-comparti del personale dirigente e direttivo (con riguardo a quest'ultimo) e del personale non dirigente e non direttivo. Risultando tali valori evidentemente inferiori a quelli in godimento già dal 2020 per effetto del processo di armonizzazione, la percentuale effettiva di aumento salariale per il comparto del soccorso pubblico si attesta ben al di sotto del valore del 4,26 per cento complessivamente previsto per questa tornata contrattuale. Ne deriva altresì che, dal 2021, pur utilizzando le risorse finanziarie disponibili come sopra calcolate per garantire incrementi concreti della retribuzione rispetto ai valori già definiti dal 2022 in via legislativa, si verificherà un nuovo disallineamento della retribuzione globale del Corpo rispetto alle Forze di polizia per le quali sarà possibile prevedere incrementi stipendiali adeguati, rispetto ai valori retributivi del 2022 dei Vigili del fuoco. Pertanto, al fine di non vanificare il percorso di allineamento retributivo intrapreso per ridurre le distanze economiche tra soccorso pubblico e sicurezza-difesa, si propone di finanziare per l'importo occorrente, stimato in 4 milioni di euro annui dal 2022, un nuovo intervento di armonizzazione da attuare mediante percorso legislativo, successivo all'entrata in vigore del decreto presidenziale di recepimento relativo al triennio 2019-2021 da concentrare in via prioritaria sugli istituti economici di natura fissa e continuativa e, in via residuale, sul trattamento economico accessorio. La copertura finanziaria è assicurata con ricorso al fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, adeguatamente incrementato ai sensi dell'articolo 194 del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (Atto Senato n. 2448).

Risorse integrative per rinnovo 2019 - 2021	Importi lordo Stato
<i>Raggiungimento del 4,07% sul trattamento economico fisso</i>	2.600.000,00
<i>Incremento del 4,26% del trattamento economico accessorio di cui al d.l. 76/2020 (vedi tabella sottostante)</i>	1.400.748,13
Totale	4.000.748,13
Provvedimento valorizzazione retributiva CNVVF - D.L. 76/2020	Importi lordo Stato
Totale risorse previste per il trattamento accessorio per l'anno 2022	34.416.416,00
Incremento previsto dal rinnovo contrattuale 2019-2021	4,07%
Risorse mancanti per l'adeguamento del trattamento accessorio	1.400.748,13